718 /17 INT old 19-10-17





PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

I'Università degli Studi del Sannio (di seguito: Università) con sede legale in Benevento, Piazza Guerrazzi n. 1, in persona del Magnifico Rettore, Professore Filippo de Rossi, nato a Napoli il 11 luglio 1955, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Università,

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento (di seguito: Procura) con sede in Benevento via Raffaele De Caro, n. 7, in persona del Procuratore della Repubblica, dott. Aldo Policastro, domiciliato per la carica presso la Procura della Repubblica.

Ritenuto che l'organizzazione dell'Ufficio di Procura vuole creare quelle condizioni necessarie per consentire:

- ai magistrati di esercitare la funzione fondamentale dell'esercizio della giurisdizione penale e di regolazione degli interessi e di soluzione dei conflitti in modo rapido, efficiente e nel rispetto delle garanzie dell'indagato e dei diritti della persona offesa;
- b) ai magistrati e agli operatori di giustizia, intendendo per essi il personale amministrativo e la polizia giudiziaria, di prestare, nel rispetto delle rispettive responsabilità istituzionali e delle specifiche competenze, il "servizio" giustizia alla collettività, sia nel suo insieme sia per ciascuno dei suoi membri, qualitativamente affidabile, anche in considerazione delle diversità dei molteplici soggetti, istituzionali e non, che interagiscono fra di loro e si condizionano a vicenda;

Considerato che nell'ambito della "questione organizzativa" ha un ruolo fondamentale l'apertura verso l'esterno dell'ufficio giudiziario: la ricerca di partnership con enti e istituzioni del territorio e di risorse all'esterno (non solo economiche, materiali e umane, ma anche conoscitive) consente un'efficace tutela dei diritti dei cittadini e lo sviluppo socio-economico del territorio;

Ritenuto che una prima ed immediata conseguenza di quest'apertura è l'adozione di buoni modelli di "governance collettiva": la logica della cooperazione stabile, nel rispetto delle rispettive responsabilità istituzionali e delle specifiche competenze, aumenta la

M Z

motivazione dei diversi attori a raggiungere risultati soddisfacenti, anche attraverso una parziale ridefinizione dei propri obiettivi e ad una concertazione con gli altri attori, favorendo un più efficace raggiungimento di soluzioni comuni. La governance collettiva rappresenta un approdo sicuro con la consapevolezza che sia all'interno che all'esterno del sistema giudiziario occorre operare in collaborazione e sinergia, senza logiche gerarchiche, per la condivisione di un servizio che non supporta più logiche autoreferenziali e rivendicazioni sterili di frammentate competenze;

Rilevato che l'Università può svolgere attività di ricerca pura o applicata, consulenza e didattica per conto di committenti pubblici o privati;

Visto l'articolo 1 dello Statuto della Università degli Studi del Sannio innanzi specificato, il quale stabilisce, tra l'altro, che:

- la "...Università è una istituzione pubblica autonoma, indipendente da qualsiasi orientamento ideologico, politico, religioso ed economico ed è fondata sullo sviluppo e sulla diffusione delle conoscenze e sulla inscindibile sinergia tra didattica e ricerca scientifica...";
- la "...Università ha quali fini istituzionali primari la promozione, la organizzazione e lo sviluppo dell'insegnamento, dell'alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica, la preparazione culturale e professionale degli studenti, la promozione nella società civile della cultura e delle innovazioni...";
- nello "...svolgimento dei propri compiti, la Università:
 - a) promuove e riconosce il merito individuale e di gruppo;
 - b) persegue e attesta l'alta qualità della propria attività formativa e scientifica;
 - c) adotta sistemi di monitoraggio e valutazione delle proprie capacità e dei risultati raggiunti...";
- per "...il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Università, tra l'altro:
 - a) promuove e sviluppa la collaborazione, anche strutturale e sistemica, con la Regione e gli enti locali, con altri Atenei, con le istituzioni pubbliche, nazionali, territoriali e locali, con enti culturali e di ricerca, nazionali ed internazionali, con le imprese e le associazioni di categoria, con le formazioni sociali e le organizzazioni del mondo del lavoro...";
 - b) può partecipare a forme associative di diritto privato, anche mediante apporto finanziario, e costituire persone giuridiche senza scopo di lucro...";
- la "...Università si riconosce come uno dei fattori primari del progresso sociale, economico e culturale del territorio e, in questo ruolo, interpreta ed orienta le trasformazioni del proprio tempo con l'elaborazione, l'innovazione ed il trasferimento delle conoscenze a vantaggio degli individui e della società; è, inoltre, strumento di formazione e promozione della persona, luogo di sviluppo della ricerca e della conoscenza, polo di innovazione di metodologie e tecniche...";

Ritenuto, altresì, che ai sensi dello Statuto innanzi specificato, l'Università propone "...forme di consultazione con il sistema sociale, culturale, politico ed economico, per azioni coordinate e convergenti di tutte le istituzioni che agiscono sul territorio e che concorrono al suo sviluppo...";





Rilevato che La Procura della Repubblica svolge le attività descritte nell' art. 73 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'Ordinamento giudiziario, che disciplina l'organizzazione della magistratura e ne descrive le funzioni.

In particolare

- inizia ed esercita l'azione penale.
- promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza
- Cura l'esecuzione dei giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice
- vigila sulla osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia,
- provvede alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari
- Esercita l'azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge Vigila sul servizio dello Stato Civile.

Considerato che, in questa prospettiva, con il presente documento, si intende promuovere azioni comuni di cooperazione, ed in particolare, finalizzate a:

- ✓ sostenere l'efficace esercizio delle prerogative processuali ed amministrative della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento;
- ✓ ospitare studenti e ricercatori presso la predetta Procura per lo svolgimento di attività di ricerca finalizzate alla redazione di tesi di laurea e di pubblicazioni scientifiche,

TUTTO CIO' PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1. Con il presente protocollo la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento e l'Università degli Studi del Sannio, collaborano al fine di dare piena ed efficace attuazione alle esigenze sopra richiamate, promuovendo l'analisi, l'elaborazione e la sperimentazione di prassi e tecniche al fine di riorganizzare i processi interni di gestione, migliorare la capacità di informazione e comunicazione e ottimizzare il sistema di relazioni con il contesto locale.

La Procura della Repubblica di Benevento, quindi, si avvarrà della collaborazione di strutture dotate di specifiche ed avanzate competenze tecnico-scientifiche, appartenenti all'Università degli Studi del Sannio, che svolgono attività di ricerca di stretta attinenza con le espresse esigenze della Procura.

Art. 2. Gli ambiti su cui le Parti concentrano la collaborazione sono così individuati:

- la valorizzazione dei processi di innovazione tecnologica, alla luce anche dell'obbligo legale di compiuta attuazione dei progetti di informatizzazione predisposti dal Ministero della Giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari (art. 3-ter del d.l. 193/2009, convertito con modificazioni con 1. 24/2010);
- la conseguente adozione di assetti organizzativi coerenti con ineludibili istanze di

efficienza delle procedure di gestione, monitoraggio e verifica della qualità e dell'efficienza del servizio, costituente una necessità inderogabile, anche in dipendenza della progressiva introduzione delle nuove tecnologie di trasmissione e registrazione delle notizie di reato e, più complessivamente, di digitalizzazione degli atti e delle comunicazioni del processo penale;

- la semplificazione e modernizzazione dei processi di lavoro, che richiede la promozione di una complessiva azione di analisi, razionalizzazione ed innovazione dei processi di lavoro dell'Ufficio, finalizzata alla sperimentazione e alla graduale applicazione di nuove formule organizzative e di verifica gestionale;
- la progettazione e implementazione di una efficace ed efficiente strategia di comunicazione istituzionale della Procura, soprattutto finalizzata a rafforzare i rapporti con la cittadinanza, attraverso vari strumenti comunicazionali (dal bilancio sociale alla carta dei servizi ed al sito web).

In tal senso, l'Università metterà a disposizione le competenze, le professionalità e le risorse disponibili presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management, Metodi Quantitativi, ovvero presso altri Dipartimenti qualora se ne ravvisi l'opportunità;

In particolare, l'Ateneo offrirà un supporto metodologico e professionale per l'espletamento di opportune attività di carattere amministrativo-gestionale e, più in generale coinvolgerà le risorse umane, le strutture e i servizi necessari al sostegno degli indicati progetti di potenziamento infrastrutturale e modernizzazione dei processi di lavoro della Procura della Repubblica.

Art. 3. Tutte le attività saranno svolte in accordo con le disposizioni normative proprie delle parti, con le modalità e nei tempi di seguito indicati.

Le modalità del supporto che deve essere assicurato dalla Procura per la realizzazione delle attività nonché quelle di presentazione da parte dell'Ateneo della documentazione scientifica, relativa alle attività di propria competenza svolte in esecuzione del presente protocollo, saranno individuate da entrambe le parti a seguito di un iniziale monitoraggio, da parte dei collaboratori dell'Ateneo, delle attività giudiziarie, che avverrà comunque nel rispetto delle circolari n. 186223 del 13.10.2017 e n. 160067 dell'8.11.2016 del Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, che vengono allegate al presente protocollo.

Art. 4. Le parti convengono di nominare ciascuno due referenti per l'attuazione del presente protocollo, nominati dal Rettore tra i docenti universitari e dal Procuratore della Repubblica preferibilmente tra i componenti dell'Ufficio Innovazione e organizzazione istituito presso la Procura; i due referenti avranno il compito di individuare e programmare le attività da svolgere nonché le strutture universitarie di volta in volta idonee allo svolgimento delle attività indicate nelle premesse.

Le parti comunque si impegnano ad incontrarsi periodicamente per fare il punto sull'attuazione del protocollo.

Il Procuratore della Repubblica ed il Magnifico Rettore, in ogni caso, vigileranno sulla puntuale applicazione del presente accordo

11) L





Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Il Capo del Dipartimento



Ai Signori

SI COMUNICA: 我AI PP. MM. 公AL DIRIGENTE

Il Procuratore della Repubblica

Presidente della Corte di cassazione

Procuratore generale presso la Corte di cassazione

Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo

Presidenti delle Corti d'appello

Procuratori generali della Repubblica

Presidenti dei Tribunali per i minorenni

Procuratori della Repubblica per i minorenni

Presidenti dei Tribunali di sorveglianza

Presidenti dei Tribunali ordinari

Procuratori della Repubblica presso i Tribunali ordinari

Dirigenti amministrativi presso gli uffici di cui sopra

e, p.c.,

Capo di Gabinetto dell'on. Ministro

Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia

Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

Loro sedi

Oggetto: Convenzioni con "soggetti diversi" da quelli di cui all'art.1, comma 787, della legge 28 dicembre 2015, n° 218.

§ 1. Con Circolare dell'8 novembre 2016 sono state diramate agli Uffici alcune indicazioni in ordine alla stipula ed al contenuto di "convenzioni" con pubbliche amministrazioni, in ossequio a quanto disposto dall'art. 1, comma 787, della legge 28 dicembre 2015, n° 218.

Oggi – a scioglimento della riserva contenuta nella parte finale della citata Circolare – si intendono fornire analoghe indicazioni in ordine alla (eventuale) attività convenzionale posta in essere dagli Uffici con "soggetti diversi" da quelli contemplati nel comma 787.

Infatti, si è avuto modo di registrare che numerosi Uffici hanno concluso "accordi/protocolli/convenzioni" con i predetti soggetti allo scopo, in generale, di dare maggiore efficienza all'attività giudiziaria.

Tali Convenzioni – e le stesse procedure adottate per individuare le controparti – sono risultate, invero, quanto mai diversificate, giacché il contenuto degli accordi si riferisce, <u>a titolo esemplificativo</u>, ai seguenti argomenti:

1) recupero oppure digitalizzazione del patrimonio documentale degli uffici giudiziari;

2) istituzione di punti informativi o di sportelli di servizio per cittadini, imprese e professionisti;

3) messa a disposizione di risorse umane;

4) realizzazione, gestione e hosting di siti internet o di portali web;

5) gestione di servizi pubblicitari relativi alle vendite;

6) supporto al processo telematico ed all'utilizzo di strumenti informatici;

7) fornitura o realizzazione di *software*, complementari o sostitutivi di quelli distribuiti dal Ministero.

Alcune di dette Convenzioni contengono vincoli di "esclusiva" a favore delle controparti individuate dagli Uffici mentre tutte, di norma, <u>non</u> prevedono l'assunzione di oneri finanziari a carico degli Uffici.

Orbene, in considerazione del fatto che alcune di esse sono già state oggetto di pronunce della giustizia amministrativa, questo Dicastero ha ritenuto di poter trarre – dall'esame della giurisprudenza formatasi in materia e dal quadro normativo di riferimento – taluni principi generali che sembra opportuno ed utile rappresentare e riassumere, sinteticamente, nei termini seguenti:

a) è riconosciuto ai capi degli Uffici un generale potere organizzativo, che ricomprende anche quello di stipulare Convenzioni:

b) salvo espressa disposizione di legge, però, tale potere <u>non</u> può esplicarsi nella sottoscrizione di Convenzioni, che contengano clausole da cui possano derivare oneri a carico della finanza pubblica;

c) l'affidamento di servizi da parte degli Uffici deve essere improntato al rispetto dei principi della "evidenza pubblica";

d) le Convenzioni non possono limitare la discrezionalità del magistrato nell'esercizio della sua attività tipica;

e) l'individuazione dei soggetti con cui contrarre è condizionata alla sussistenza dei requisiti

previsti dalla legge, in relazione alla specificità del servizio2;

le Convenzioni devono contenere espressamente la indicazione delle finalità per cui vengono sottoscritte nonché delle specifiche modalità di esecuzione, anche in relazione alla compatibilità con i servizi istituzionali dell'Amministrazione.

¹ Ad esempio: soggetti privati, fondazioni private, associazioni di professionisti, etc.

² Ad esempio, non può essere affidata la pubblicità su siti internet degli avvisi relativi alle vendite esecutive immobiliari a soggetti diversi da quelli di cui all'art. 173-ter Disp. Att. c.p.c.; né può essere conclusa alcuna convenzione con persone prive dei requisiti soggettivi, previsti dall'art. 80 d. lgs. n° 50 del 2016.

Si evidenzia, infine, che appare necessario prevedere – al fine di salvaguardare i principi di rotazione, trasparenza e concorrenza e di evitare il consolidarsi di situazioni che possano dar luogo a rivendicazioni in sede contenziosa – che le Convenzioni abbiano una durata ragionevolmente circoscritta nel tempo e che non siano previste clausole di rinnovo automatico.

- § 2. Ciò premesso, appare opportuno richiamare l'attenzione dei capi degli Uffici su alcuni elementi imprescindibili, che in relazione alla tipologia di Convenzione da stipulare non devono essere trascurati.
- § 2.1. Particolare delicatezza assumono le Convenzioni relative all'utilizzazione, nelle cancellerie e nelle segreterie degli Uffici, di personale messo a disposizione direttamente o indirettamente da soggetti privati.

Tale previsione, infatti, non solo potrebbe esporre l'Amministrazione a rivendicazioni di status giuridico o economico da parte di tale personale, che sostenesse di svolgere le mansioni tipiche del personale ministeriale, ma potrebbe, in concreto, rendere conoscibili a soggetti estranei all'Amministrazione dati intrinsecamente riservati.

Per evitare ciò, deve ribadirsi che <u>l'impiego</u> di tale personale non dovrà <u>mai</u> essere <u>sostitutivo</u> di quello ministeriale nelle mansioni di competenza, potendo esso personale (al più) essere utilizzato per fornire – nell'ambito degli obiettivi della specifica Convenzione – servizi "meramente esecutivi" di supporto all'attività degli Uffici.

Ovviamente, la <u>responsabilità</u> relativa ai servizi di cancelleria dovrà restare <u>sempre</u> riservata, in via esclusiva ed inderogabile, <u>al personale dell'Amministrazione</u> giudiziaria nell'ambito e per le materie di rispettiva competenza di ciascuno.

Peraltro, l'impiego di risorse umane dovrà essere indicato in Convenzioni contenenti precise progettualità ed obiettivi, e non potrà in nessun caso costituire finalità prioritaria della Convenzione medesima.

Tanto chiarito, si può quindi rappresentare che le Convenzioni in parola devono possedere i seguenti requisiti:

a) non comportare alcun onere, neppure indiretto, a carico del Ministero della giustizia;

b) contemplare l'esclusione di ogni possibilità di rivalsa da parte del soggetto stipulante la Convenzione nei confronti del Ministero, ove quest'ultimo fosse chiamato in giudizio da parte di terzi per attività svolta negli Uffici;

c) prevedere che tutto il personale impiegato per lo svolgimento dei servizi previsti dalle

Convenzioni sia regolarmente contrattualizzato;

d) contemplare l'obbligo di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;

e) prevedere espressamente che, dallo svolgimento delle attività stabilite nella Convenzione, non possa derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro (né subordinato né autonomo) tra il personale utilizzato e l'Amministrazione;

f) prevedere che il personale utilizzato abbia le qualità morali e di condotta, previste dall'art.

35 d. lgs. 30 marzo 2001, nº 165;

g) prevedere che il personale utilizzato si impegni, <u>per iscritto</u>, a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso gli Uffici nonché quella degli atti e dei documenti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n° 196.

Appare, inoltre, essenziale che i compiti delle singole unità impiegate siano indicati in una apposita "scheda di progetto", da comunicare all'Ufficio giudiziario e al personale.

§ 2.2. Qualora le Convenzioni comportino l'utilizzo di sistemi o di apparecchiature informatiche, esse dovranno necessariamente rispettare – anche al fine di preservare la sicurezza dei sistemi e dei dati in essi contenuti – le condizioni appresso indicate:

a) il modulo organizzativo previsto dalle Convenzioni non esime l'Ufficio giudiziario dall'obbligo di alimentare, in modo corretto ed esaustivo, i registri informatici di cancelleria e di utilizzare le applicazioni ministeriali disponibili;

b) non potrà essere consentito l'utilizzo di applicativi idonei a garantire le medesime esigenze già assicurate da quelli autorizzati dalla D.G.S.I.A.;

c) non potrà essere utilizzato alcun *software* non autorizzato dalla D.G.S.I.A., <u>anche</u> se realizzato da personale dell'Amministrazione;

d) non potrà essere consentita la connessione alla "rete giustizia" di apparecchiature, che non siano di proprietà dell'Amministrazione, se non:

previo "nulla osta" del competente C.I.S.I.A.;

- fornitura della documentazione tecnico-operativa con le eventuali licenze d'uso;

previa assunzione, da parte del fornitore, di un impegno al costante aggiornamento dei sistemi operativi e degli anti-virus;

e) non potrà essere prevista (se non nel rispetto delle specifiche condizioni dettate dalla D.G.S.I.A) la connessione fisica tra la "rete unificata giustizia" ed altre reti;

f) dovrà esservi espressa autorizzazione del capo dell'Ufficio al trattamento dei dati da parte di soggetti esterni all'Amministrazione, dei quali dovranno essere specificatamente <u>indicati</u> i <u>nominativi</u>;

g) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari affinché sia garantita all'Amministrazione la titolarità, la disponibilità e la cessione dei dati eventualmente archiviati su supporti di terze parti:

h) dovrà essere garantita la sicurezza dei dati ed il rispetto della normativa in materia di privacy.

i) dovranno essere espressamente indicate le modalità di distruzione di tutti i dati processati in esecuzione della convenzione alla cessazione del rapporto.

Tali Convenzioni, inoltre, dovranno essere stipulate nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 27 aprile 2009, contenente le nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'Amministrazione della giustizia.

Ancora, nell'ambito delle Convenzioni medesime <u>non</u> sarà possibile nominare o individuare, quali amministratori di sistema, <u>esclusivamente</u> soggetti esterni all'Amministrazione.

Si deve altresì ribadire che, qualora nell'ambito dell'attività convenzionale sia prevista la realizzazione di un *software ad hoc*, quest'ultimo dovrà essere conforme alla normativa – anche regolamentare – in materia di *software* di cui si può avvalere l'Amministrazione, e dovrà essere previsto, in ogni caso, il rilascio <u>nella disponibilità</u> dell'Amministrazione stessa:

della documentazione progettuale;

delle specifiche funzionali;

o del manuale utente e dei file sorgente;

 delle licenze di sviluppo/distribuzione di eventuali componenti aggiuntive previste nell'applicazione, ove richieste.

L'eventuale soggetto terzo dovrà impegnarsi, inoltre, a rilasciare un ambiente di sviluppo, al fine di consentire all'Amministrazione di svolgere attività di compilazione, diagnosi, *ottimizzazione* e modifica dei programmi stessi.

Occorre, infine, evidenziare che i soggetti privati non possono detenere ed alimentare banche-dati diverse da quelle ministeriali – anche se strumentali allo svolgimento delle attività – e che ogni modulo organizzativo deve prevedere il completo ed integrale utilizzo degli strumenti ministeriali.

Inoltre, non è consentito – al di fuori di quanto strettamente necessario all'adempimento della Convenzione – l'utilizzo (anche in forma aggregata) dei dati trattati.

Qualora comportino la gestione di infrastrutture telematiche (quali, ad es., la gestione di siti internet), le Convenzioni dovranno espressamente contemplare l'attività di migrazione dei dati in favore dell'eventuale diverso fornitore.

- § 3. Poiché l'attività (anche organizzativa) dei capi degli Uffici può comportare ricadute di carattere amministrativo-contabile in capo all'Amministrazione, appare necessario che le Convenzioni oggetto della presente circolare siano comunicate al Ministero, anche al fine di favorire la costruzione di una articolata "rete di progetti" ove possano trovare compiuta realizzazione e diffusione le "migliori idee" provenienti dai singoli Uffici giudiziari.
- § 4. Sembra <u>opportuno</u> prevedere che le Convenzioni possano consentire all'Ufficio giudiziario di <u>sciogliersi</u> dal vincolo non solo nelle ipotesi di altrui inadempimento, ma anche:
 - nel caso in cui il medesimo Ufficio o il Ministero individuino nuovi strumenti idonei a garantire altrimenti gli stessi servizi oggetto della Convenzione;

ove si manifesti il superamento delle esigenze poste alla base della stipulazione della

o infine, nel caso in cui il Ministero abbia evidenziato all'Ufficio giudiziario l'esistenza di profili di non compatibilità con le regole che governano l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia.

Infine, con riferimento ai <u>rapporti convenzionali in essere</u>, si reputa opportuno che gli Uffici giudiziari ne verifichino la compatibilità con le indicazioni contenute nella presente circolare.

Cordiali saluti.

Roma, 13 ottobre 2017

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Gioacellino Natoli
Watti

- Art. 5. La collaborazione ha la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile tacitamente di anno in anno se non disdetta da una delle due parti almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare.
- Art. 6. Il presente accordo non comporterà alcun onere finanziario.
- Art. 7. L'Università si obbliga, anche per conto dei propri collaboratori a qualsivoglia titolo impiegati nell'esecuzione delle attività previste dal presente atto, a non divulgare notizie, dati, documenti ed altre informazioni di cui venga a conoscenza a seguito dell'attività prestata in virtù del presente accordo e ciò anche successivamente alla cessazione del rapporto.
- Art. 8. La proprietà dei risultati delle attività svolte dall'Ateneo nell'ambito del presente protocollo resta di spettanza della Procura. L'Università si riserva di poter pubblicare i risultati delle attività di ricerca, previa autorizzazione della Procura.
- Art. 9. Fatti salvi i rapporti direttamente derivanti dalla sottoscrizione del presente protocollo, la Procura rimane estranea ai rapporti che l'Università possano stabilire con soggetti terzi, restando, pertanto, esclusa ogni responsabilità della Procura ne confronti degli stessi.

Benevento, 19 ottobre 2017

Università degli Studi del Sannio Il Rettore

Prof. Filippo de Rossi

presso il Tribunale di Benevento

ar. Alao Policastro

Il Procuratore della Repubblica